

Banche, la cosiddetta "liberatoria" sotto la lente della Cassazione

di  **Fabrizio Tedeschi** (tutti i suoi articoli)

Ultimo aggiornamento : 04-11-2014 10:39

 invia il tuo commento  consiglia articolo  feed RSS **A A A**

La corte di Cassazione è tornata per la terza volta a esaminare la dichiarazione, detta a volte liberatoria a volte manleva, con la quale, in molte procedure degli intermediari, si gestisce un'operazione non adeguata per il cliente e questi insiste ugualmente per effettuarla.



MANLEVA NEL MIRINO DELLA CASSAZIONE - La **corte di Cassazione** è tornata per la terza volta a esaminare la dichiarazione, detta a volte **liberatoria** a volte **manleva**, con la quale, in molte procedure degli intermediari, si gestisce un'operazione non adeguata per il cliente e questi insiste ugualmente per effettuarla. La clausola contrattuale incriminata recita più o meno che il cliente si ritiene adeguatamente informato dell'operazione e, nonostante il contrario avviso della banca, insiste per effettuarla, anzi a volte rilascia una vera e propria manleva o liberatoria per scaricare l'intermediario da responsabilità per l'esecuzione dell'operazione.

RIBALTARE L'ONERE DELLA PROVA - Il caso è abbastanza complesso e risale addirittura alle **obbligazioni argentine**, in vigore del regolamento 11.522. I principi affermati possono però ritenersi tuttora validi. La banca ha vinto in 1[^] e 2[^] grado. La **Cassazione** ha però ribaltato i principi fissati dalle due sentenze di merito e ha affermato che la dichiarazione del cliente di essere stato completamente informato e di aver compreso i rischi dell'operazione, non è una dichiarazione confessoria. Anzi è uno **strumento per ribaltare l'onere della prova** in capo al cliente. Deve quindi essere la banca a dimostrare che il cliente abbia adeguatamente capito l'operazione. A nulla vale ovviamente la successiva liberatoria firmata dal cliente per effettuare l'operazione.

LA LENTEZZA DELLA GIUSTIZIA - La prima considerazione che viene alla mente è la lentezza della giustizia. Non bastano le strutture di conciliazione o arbitrali di **Bankit**, **Consob** e **camere di commercio**. I tempi sono sempre troppo lunghi. La seconda considerazione è sulla giustizia ondivaga che sono costretti ad affrontare gli investitori, con giudizi di merito ribaltati in **Cassazione**. Una giustizia celere non serve, se i diversi giudicati sono in contrasto tra loro e determinano confusione sul mercato. Da ultimo non possiamo che notare come queste terribili incertezze di procedure e di clausole contrattuali siano un freno per la correttezza del mercato e allontanano sempre più l'investitore.